



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Circolare sullo splitting in caso di divorzio (CSD)

Valide dal 1° gennaio 1997

Stato: 1° gennaio 2019

318.104.01 i CSD

11.18

Premessa

Il 1° gennaio 1997 entra in vigore la 10^a revisione dell'AVS. A partire da questa data, i coniugi divorziati potranno chiedere la ripartizione dei redditi ai sensi dell'[articolo 29^{quinquies} capoverso 3 lettera c LAVS](#). Questa circolare regola la procedura di ripartizione dei redditi in caso di divorzio ed è parte integrante delle direttive e delle circolari in materia di rendite, volume II.

Salvo disposizioni contrarie contenute in questa circolare, sono applicabili per analogia:

- la Direttiva sulle rendite (volume I) per quanto concerne la verifica delle generalità e l'accertamento del periodo di contribuzione dei coniugi,
- la Direttiva sul CA e sul CI per quanto concerne l'ottenimento del CA, l'impartizione dell'ordine di splitting, l'apertura del CI e la registrazione nel CI,
- le Technische Weisungen für den Datenaustausch mit der ZAS im EDV-Verfahren (Direttive tecniche per lo scambio di dati con l'UCC nella procedura EED, d/f) per quanto concerne la procedura di notifica,
- la Circolare concernente la conservazione delle pratiche per quanto riguarda la conservazione della domanda di ripartizione dei redditi in caso di divorzio.

Eventuali modifiche e integrazioni potranno essere apportate mediante fogli sostitutivi.

Premessa al supplemento 1, valido dal 1° gennaio 1998

Il presente supplemento contiene le pagine sostitutive della Circolare sullo splitting in caso di divorzio con le modifiche in vigore dal 1° gennaio 1998. Le pagine sostitutive sono contrassegnate in basso a destra con la data del cambio e le singole modifiche con l'annotazione 1/98 sotto il rispettivo numero marginale. I fogli sciolti sostituiti vanno inseriti sistematicamente nel classificatore nero previsto allo scopo.

Il supplemento 1 non contiene modifiche sostanziali del sistema. Sono state fatte alcune precisazioni riguardanti il regolamento della competenza delle casse. Nuovo è il limite inserito nella circolare quando si parla di coniugi divorziati più volte che ricorrono alla procedura di splitting, cui in futuro saranno soggetti solo quei matrimoni di cui erano parte entrambi i coniugi facenti richiesta (nuovo N. 2024).

Premessa al supplemento 2, valido dal 1° gennaio 2000

Il presente supplemento contiene le pagine sostitutive e le nuove pagine relative alle modifiche in vigore dal 1° gennaio 2000. Le pagine sostitutive e le singole modifiche sono contrassegnate dalla data d'entrata in vigore, le une in basso a destra, le altre sotto il numero marginale corrispondente (1/00). I fogli sciolti sostituiti sono da inserire nell'apposito raccoglitore nero.

Questo supplemento contiene esclusivamente precisazioni contenutistiche o correzioni redazionali, ad esempio per i N. 3006 e 3007. La ripartizione dei redditi deve essere attuata solo per gli anni durante i quali ambedue i coniugi erano assicurati in Svizzera. Se un coniuge presenta lacune assicurative, queste possono essere colmate con periodi suppletivi. Ai N. 3006 e 3007 erano ancora menzionate erroneamente le lacune contributive che appunto non devono essere colmate.

Finora poteva creare malintesi anche la disposizione relativa alla ripartizione dei redditi per gli anni di matrimonio in cui la moglie era assicurata in Svizzera mentre il marito era assicurato nel Liechtenstein. La nuova formulazione mette in chiaro il fatto che in questo caso si tratta solo della ripartizione dei redditi a favore della donna (N. 3011 e 3011.1).

Occasionalmente è stata sollevata la questione della concorrenza fra le cifre chiave speciali 1–3 e 5. Ad esempio le cifre chiave speciali 1 e 2 sono utilizzate per evidenziare i redditi ripartiti relativi agli anni giovanili. In questo modo si garantisce che tali redditi siano in ogni caso presi in considerazione in futuro per il calcolo della rendita dell'ex coniuge più giovane. Se i redditi già presi in considerazione per una rendita fossero divisi con la cifra chiave speciale 5 non si raggiungerebbe l'obiettivo iniziale. Per questo motivo le cifre chiave speciali 1–3 hanno la precedenza nei confronti delle cifre chiave 4 e 5 (N. 4014.1).

Premessa al supplemento 3, valido dal 1° gennaio 2003

Il presente supplemento 3 contiene le pagine sostitutive della Circolare sullo splitting in caso di divorzio con le modifiche che entreranno in vigore il 1° gennaio 2003. Le pagine sostitutive sono contrassegnate in basso a destra dalla data dell'entrata in vigore, le singole modifiche dall'annotazione 1/03 sotto il rispettivo numero marginale. I fogli sciolti sostituiti vanno inseriti sistematicamente nel classificatore nero previsto allo scopo.

Il supplemento 3 contiene solo modifiche redazionali rese necessarie dalla nuova edizione del volume 1 delle Direttive e circolari sulle rendite.

I futuri cambiamenti ed adattamenti continueranno ad essere inviati sotto forma di fogli sostitutivi.

Premessa al supplemento 4, valido dal 1° gennaio 2004

Il presente supplemento 4 contiene le pagine sostitutive della Circolare sullo splitting in caso di divorzio con le modifiche che entreranno in vigore il 1° gennaio 2004. Le pagine sostitutive e le singole modifiche sono contrassegnate dall'annotazione 1/04 (data dell'entrata in vigore), le une in basso a destra, le altre sotto il numero marginale corrispondente. I fogli sciolti sostituiti vanno inseriti sistematicamente nel classificatore nero previsto a tale scopo.

Il supplemento 4 contiene solo una modifica materiale. In caso di rimborso di contributi, i redditi da attività lucrativa realizzati da persone sposate non dovranno più essere ripartiti.

Le future modifiche ed aggiunte continueranno ad essere inviate sotto forma di fogli sostitutivi.

Premessa al supplemento 5, valido dal 1° gennaio 2005

Il presente supplemento 5 contiene le pagine sostitutive della Circolare sullo splitting in caso di divorzio con le modifiche che entreranno in vigore il 1° gennaio 2005. Le pagine sostitutive sono contrassegnate in basso a destra dalla data dell'entrata in vigore, le singole modifiche dall'annotazione 1/05 sotto il rispettivo numero marginale. I fogli sciolti sostituiti vanno inseriti sistematicamente nel classificatore nero previsto allo scopo.

Il supplemento 5 contiene solo un adeguamento redazionale e modifiche materiali concernenti i tre quarti di rendita introdotti con la 4a revisione AI.

Le future modifiche e aggiunte potranno essere inserite mediante fogli sostitutivi.

Premessa al supplemento 6, valido dal 1° gennaio 2007

L'unica modifica è dovuta all'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007, della nuova legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omolesseuali (legge sull'unione domestica registrata; LUD).

Premessa al supplemento 7, valido dal 1° gennaio 2018

Le modifiche del presente supplemento 7, in vigore dal 1° gennaio 2018, sono contrassegnate con l'annotazione 1/18 sotto il rispettivo numero marginale.

Il supplemento contiene precisazioni contenutistiche e correzioni redazionali. Tiene inoltre conto del fatto che in futuro le casse di compensazione non saranno più tenute a rilasciare automaticamente un certificato di assicurazione.

Premessa al supplemento 8, valido dal 1° gennaio 2019

Le modifiche del presente supplemento 8, in vigore dal 1° gennaio 2019, sono contrassegnate con l'annotazione 1/19 sotto il rispettivo numero marginale.

Il supplemento reintroduce il N. 4012, soppresso con effetto dal 1° gennaio 2009, poiché la prassi ha dimostrato che la precisazione in esso contenuta è ancora necessaria. Per i periodi in cui non è stato possibile versare la rendita AI a causa della richiesta tardiva, ai fini della ripartizione dei redditi si tiene conto dei redditi da attività lucrativa e non del reddito annuo medio determinante.

Per ragioni di completezza, nella presente circolare (N. 3012.1) è stato inoltre inserito anche il N. 4405 delle Direttive sulle rendite dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (DR).

Infine sono stati apportati alcuni adeguamenti formali per garantire un'impostazione uniforme della circolare.

Indice

1.	Condizioni necessarie per la ripartizione dei redditi ..	12
2.	Domanda di ripartizione dei redditi.....	13
2.1	Cassa di compensazione competente.....	13
2.1.1	Cenni generali.....	13
2.1.2	Persone residenti all'estero	14
2.2	Persone legittimate a presentare la domanda	15
2.3	Allegati alla domanda	16
2.4	Impossibilità di accertare l'identità di uno dei coniugi	17
2.5	Limite in caso di divorzi multipli	17
3.	Compiti della cassa di compensazione committente .	18
3.1	Verifica della qualità di assicurato	18
3.2	Periodi assicurativi totalizzati nel Liechtenstein fino al 31 ottobre 1996	19
3.3	Ordine di splitting	19
4.	Ripartizione dei redditi.....	21
4.1	Cenni generali.....	21
4.2	In caso di precedente riunione dei CI	22
4.3	Se uno dei coniugi beneficia (o ha già beneficiato) di una rendita AI.....	22
4.4	Registrazione nel CI in casi particolari.....	24
4.5	Compiti particolari delle casse di compensazione interessate	24
5.	Compendio dei conti.....	25
6.	Ripartizione dei redditi nel caso in cui uno dei coniugi abbia diritto a una rendita.....	26
7.	Registrazioni nel CI effettuate in un secondo momento.....	26
8.	Revoca dell'ordine di splitting	27
9.	Concessione retroattiva di una rendita AI.....	27
10.	Entrata in vigore.....	27
	Allegato: Lettera tipo.....	28

1. Condizioni necessarie per la ripartizione dei redditi

- 1001
1/12
- Coloro il cui matrimonio è stato sciolto con sentenza passata in giudicato possono domandare che i redditi realizzati durante gli anni civili del matrimonio siano attribuiti per metà a ognuno dei due coniugi, e accreditati sul loro CI. Tuttavia, sono soggetti a ripartizione dei redditi soltanto
- gli anni durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati all'AVS, nonché
 - gli anni compresi tra il 1° gennaio successivo al compimento del 20° anno di età del coniuge più giovane e il 31 dicembre anteriore al verificarsi del caso assicurato per il coniuge che per primo ha diritto alla rendita ([art. 29^{quinquies} cpv. 4 LAVS](#)).
- 1002
1/98
- I redditi che i coniugi hanno realizzato nell'anno della conclusione del matrimonio e nell'anno dello scioglimento del medesimo (la data del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio è determinante) non vengono ripartiti ([art. 50b cpv. 3 OAVS](#)).
- 1003
1/03
- La dichiarazione d'annullamento del matrimonio pronunciata dal giudice è equiparata al divorzio ([art. 50c cpv. 1 OAVS](#)). Il matrimonio produce pertanto gli stessi effetti di un matrimonio valido, fino alla dichiarazione d'annullamento di matrimonio ([art. 109 cpv. 1 CC](#)).
- 1004
1/07
- Lo scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata di coppie omosessuali è equiparato al divorzio ([art. 13a cpv. 3 LPGA](#)). Sono pertanto applicabili tutte le regole concernenti lo splitting in caso di divorzio. Il giudizio di scioglimento funge da documento probatorio.

2. Domanda di ripartizione dei redditi

2.1 Cassa di compensazione competente

2.1.1 Cenni generali

- 2001 La domanda di ripartizione dei redditi può essere presentata a una cassa di compensazione che tiene il CI per uno dei coniugi ([art. 50c cpv. 2 OAVS](#)). La cassa di compensazione prescelta fungerà da cassa di compensazione committente per la procedura.
- 2001.1
1/18 Se la domanda è presentata a una cassa di compensazione che non tiene un CI né per il richiedente né per il suo coniuge, essa va inoltrata all'ultima cassa di compensazione che ha tenuto un CI.
- 2002
1/98 Tuttavia, se a uno dei coniugi divorziati viene o è già stata corrisposta una rendita dell'AVS o dell'AI oppure un'indennità unica per vedove, sarà la cassa di compensazione presso la quale si trovano le pratiche relative alla rendita a fungere da cassa di compensazione committente ([art. 50g OAVS](#)). Se più ex coniugi hanno o avevano diritto a una rendita, è competente la cassa di compensazione che ha versato per prima una prestazione.
- 2003
1/98 Se uno dei coniugi divorziati ha diritto a una rendita e se in passato anche l'altro coniuge ha percepito una rendita, sarà la cassa di compensazione che versa la rendita corrente a fungere da cassa di compensazione committente.
- 2004
1/98 Se invece entrambi i coniugi divorziati hanno precedentemente percepito una rendita, sarà la cassa di compensazione del coniuge che per primo ha avuto diritto alla rendita a fungere da cassa di compensazione committente. Se viene o se è stata versata una rendita per coniugi, sarà la cassa di compensazione che ha corrisposto detta rendita a fungere da cassa di compensazione committente.

2005 Nei casi di cui ai N. 2003 e 2004, la cassa di compensazione committente deve richiedere le pratiche relative alla rendita alla cassa di compensazione dell'altro coniuge.

2.1.2 Persone residenti all'estero

2006 Le domande di ripartizione dei redditi da parte di coniugi residenti all'estero possono essere presentate sia alla CSC sia a una delle casse di compensazione svizzere che tengono un CI.

2007 Se la domanda viene presentata alla CSC e se questa tiene un CI per uno dei coniugi, la CSC fungerà da cassa di compensazione committente.

2008
1/04 La CSC funge da cassa di compensazione committente anche quando, in seguito a una domanda di rimborso di contributi da parte di una persona divorziata (o che lo è stata), è necessario procedere alla ripartizione dei redditi mediante ordine di splitting ([art. 29^{quinquies} cpv. 3 lett. c LAVS](#), [art. 4 cpv. 2 OR-AVS](#)).

2009 Negli altri casi in cui la CSC non tiene un CI, essa stabilirà che l'ultima cassa di compensazione iscritta nel registro centrale degli assicurati che tiene un CI per il coniuge richiedente funga da cassa di compensazione committente, e le inoltrerà la domanda.

2010
1/18 Ciò vale anche

- qualora, al momento della determinazione della rendita per uno dei coniugi, la CSC constati che la ripartizione dei redditi deve essere ancora effettuata mediante ordine di splitting; oppure
- qualora uno dei coniugi percepisca o abbia già percepito una rendita dell'AVS o dell'AI del cui versamento si occupa o si è occupata per ultima la CSC; oppure
- qualora una persona divorziata presenti una domanda di trasferimento dei contributi (conformemente alla convenzione di sicurezza sociale conclusa con la Turchia) e se

prima del trasferimento si deve procedere a una ripartizione dei redditi conformemente all'[art. 29^{quinquies} cpv. 3 lett. c LAVS](#).

- 2011 In questi casi, la CSC inoltra la domanda di ripartizione dei redditi unitamente ai documenti richiesti – se necessario insieme alle copie dei CI già riuniti o a un compendio dei CI, nonché ai dati concernenti il periodo di contribuzione (N. 2010, 2° trattino) – alla cassa di compensazione competente secondo il N. 2009. Quest'ultima fungerà da cassa di compensazione committente. Al termine della procedura di ripartizione dei redditi, la cassa di compensazione committente trasmette alla CSC il CI supplementare (v. N. 4006) per procedere al ricalcolo della rendita corrente (v. N. 6001).
- 2012
1/18 La cassa di compensazione committente può rivolgere eventuali richieste di informazioni al coniuge residente all'estero mediante la CSC. Analogamente, al termine della procedura di ripartizione dei redditi, il compendio dei CI può essere trasmesso alla CSC, che a sua volta provvederà tempestivamente a inoltrarlo al coniuge. In caso di rendita, invece, è la CSC a dover sempre fungere da tramite tra la cassa di compensazione e l'assicurato.
- 2013 Se la domanda viene presentata dal coniuge residente in Svizzera, si applicano le regole generali (N. 2001 segg.).

2.2 Persone legittimate a presentare la domanda

- 2014
1/03 La domanda può essere presentata dai coniugi divorziati, dai loro avvocati o da altri rappresentanti ([art. 37 LPGA](#)). Se uno dei coniugi è colpito da interdizione, la domanda deve essere presentata dal suo rappresentante legale. La domanda può essere presentata con il modulo 318.269.
- 2015 I coniugi possono presentare la domanda di ripartizione dei redditi sia congiuntamente sia separatamente.

- 2016 Se la domanda di ripartizione dei redditi viene presentata da uno solo dei coniugi, la cassa di compensazione competente informerà l'altro coniuge della domanda pervenuta, invitandolo a partecipare alla procedura e a inoltrare la necessaria documentazione. Nel contempo la cassa lo avvertirà che se non parteciperà alla procedura, non gli sarà recapitato il compendio dei conti ([art. 50f cpv. 2 OAVS](#)).
- 2017
1/18 Nell'impossibilità di notificare all'altro coniuge l'invito a partecipare alla procedura o qualora il suo indirizzo non sia noto, solo il coniuge richiedente riceverà il compendio dei conti ([art. 50f cpv. 2 OAVS](#)). La ripartizione dei redditi va effettuata in ogni caso per entrambi i coniugi.

2.3 Allegati alla domanda

- 2018
1/18 Alla domanda vanno allegati i documenti ufficiali d'identità dai quali devono risultare le generalità dei coniugi. Sono considerati documenti ufficiali il certificato di famiglia, il libretto di famiglia, il certificato di stato civile, il permesso di domicilio (ricevuta dei documenti di legittimazione), il passaporto e la carta d'identità.
- 2019 Se uno dei coniugi rinuncia a partecipare alla procedura di ripartizione dei redditi o se il suo indirizzo non è noto, o ancora se per altri motivi non possono essere prodotti i suoi documenti d'identità, allora la cassa di compensazione competente deve indirizzare una richiesta di informazioni allegando un documento giustificativo dello stato personale all'Ufficio di stato civile del luogo di appartenenza. Si ricorda che il documento d'identità può essere utilizzato per ottenere informazioni unicamente su cittadini svizzeri.
- 2020 Se le generalità di uno dei coniugi non sono verificabili ma la sua identità è certa, la cassa di compensazione competente si baserà sulle indicazioni fornite dal coniuge richiedente.

2021
1/18

Inoltre, alla domanda va allegato un documento dal quale deve risultare la data di divorzio (sentenza di divorzio passata in giudicato, certificato di famiglia o libretto di famiglia ecc.) o, in caso di non validità o nullità del matrimonio, la data di annullamento da parte del giudice (sentenza giudiziaria).

2022
1/18

soppresso

2.4 Impossibilità di accertare l'identità di uno dei coniugi

2023

Se l'identità di uno dei coniugi non è accertabile, la procedura di splitting non può essere attuata. Se una persona ha divorziato più volte e se l'identità di uno degli ex coniugi non è nota, la ripartizione dei redditi può essere attuata solo per gli altri matrimoni, a condizione che gli anni di matrimonio per i quali si può procedere alla ripartizione possano essere determinati senza riserve. Ciò accade, in particolare, se una persona non presenta lacune assicurative negli anni degli altri matrimoni per i quali la ripartizione dei redditi può essere attuata. I casi in cui un ex coniuge non è identificabile devono essere sottoposti all'UFAS.

1/98 2.5 Limite in caso di divorzi multipli

2024
1/18

Se i coniugi richiedenti lo splitting hanno divorziato più volte, la ripartizione dei redditi va effettuata anche per tutti i matrimoni contratti precedentemente in cui i coniugi erano parte.

3. Compiti della cassa di compensazione committente

3.1 Verifica della qualità di assicurato

- 3001 Per poter verificare in quali anni le condizioni necessarie per ottenere la ripartizione dei redditi sono soddisfatte, la cassa di compensazione ordina per i due coniugi la riunione delle copie dei CI (cifra chiave ARC 93) o degli estratti dei CI (cifra chiave ARC 98).
- 3002
1/18 Le condizioni necessarie per ottenere la ripartizione dei redditi sono considerate soddisfatte quando, durante il matrimonio, i coniugi sono stati assicurati nello stesso anno civile. Per contro, non occorre verificare se i coniugi siano stati assicurati negli stessi mesi (p. es. nel caso di titolari di un permesso di soggiorno di breve durata L [stagionali] o frontalieri), né se l'obbligo annuo di versare i contributi minimi sia stato adempiuto o meno.
- 3003 Se nel CI non figura una registrazione relativa a un determinato anno civile e se nell'anno precedente il coniuge interessato ha versato i contributi in qualità di lavoratore indipendente, di persona che non esercita un'attività lucrativa o di lavoratore dipendente il cui datore di lavoro non è tenuto al versamento dei contributi, è necessario verificare se i redditi non sono stati registrati nel CI solo perché non costituiscono ancora l'oggetto di una decisione passata in giudicato (v. N. 4003).
- 3004– soppressi
3010
1/12

3.2 Periodi assicurativi totalizzati nel Liechtenstein fino al 31 ottobre 1996

- 3011
1/00 I periodi del matrimonio in cui la moglie era assicurata all'AVS in Svizzera mentre il marito era assicurato all'AVS nel Liechtenstein sono presi in considerazione (fino al 31 ottobre 1996) come se il marito fosse stato assicurato in Svizzera. In casi simili si può richiedere una copia del CI presso gli istituti AVS/AI/CAF del Liechtenstein.
- 3011.1
1/00 Per la ripartizione dei redditi vale quanto segue:
- la metà del reddito che il marito ha realizzato nel Liechtenstein durante gli anni di matrimonio deve essere accreditato alla moglie;
 - se durante gli stessi anni la moglie ha conseguito un reddito in Svizzera e il marito non vi era assicurato, tale reddito non viene ripartito;
 - per gli anni durante i quali il marito era assicurato esclusivamente all'AVS del Liechtenstein, non gli è accreditato nessun reddito in Svizzera.

3.3 Ordine di splitting

- 3012 Prima di impartire l'ordine di splitting, la cassa di compensazione si rivolge al registro centrale degli assicurati per verificare se per i coniugi in questione non sia già stato impartito un ordine di splitting (cifra chiave ARC 95).
- 3012.1
1/19 Se al momento della domanda di rendita una cassa di compensazione constata che un coniuge divorziato e precedentemente beneficiario di rendita è già deceduto, la ripartizione dei redditi può essere effettuata come quando subentra il secondo evento assicurato per le persone sposate (ovvero senza ordine di splitting).
- 3013 Terminate le proprie verifiche, la cassa di compensazione comunica alle casse di compensazione interessate quali sono gli anni per i quali occorre effettuare la ripartizione dei redditi ([art. 50d cpv. 1 OAVS](#)). Questo arco di tempo comprende anche gli anni

- per i quali gli anni di matrimonio in cui non sono stati versati i contributi possono essere presi in considerazione in favore delle donne fino al 31 dicembre 1996, in conformità dell'articolo 3 capoverso 2 lettera b LAVS (nella versione anteriore al 1° gennaio 1997);
- per i quali, dopo il 1° gennaio 1997, conformemente all'[art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS](#), il coniuge che non esercita un'attività lucrativa era assicurato ma non ha versato i contributi, indipendentemente dal fatto che in questi anni sia stato o meno effettivamente versato il doppio del contributo minimo (v. N. 3002);
- per i quali nel CI non è ancora registrato alcun reddito (p. es. per mancata comunicazione fiscale o per mancato controllo del datore di lavoro);
- durante i quali uno dei coniugi ha percepito una mezza rendita o un quarto di rendita AI. Diversamente dalla ripartizione dei redditi in caso di rendite intere d'invalidità (N. 4009), occorre procedere anche alla ripartizione del reddito da lavoro realizzato da coniugi parzialmente invalidi o dei loro contributi di persone che non esercitano un'attività lucrativa.

3014 L'ordine di splitting deve essere impartito contemporaneamente ma separatamente per ciascun coniuge, indicando l'ultimo numero d'assicurato valido. L'ordine di splitting deve essere impartito anche se la cassa di compensazione committente è l'unica a tenere un CI. Se gli anni di matrimonio cadono nel periodo in cui si è percepita una rendita AI intera o in cui si è già tenuto conto, ai fini del calcolo di una rendita, dei redditi realizzati negli anni di matrimonio (cifre chiave speciali 4 e 5, v. N. 4014), l'ordine di splitting viene impartito solo per il coniuge non invalido.

3015 soppresso

4. Ripartizione dei redditi

4.1 Cenni generali

- 4001 In linea di massima, tutti i redditi realizzati negli anni di matrimonio e registrati nel CI dell'assicurato devono essere divisi a metà. A tale scopo, occorre sommare le registrazioni relative a un anno di contribuzione e dividere per due il totale o l'importo netto così ottenuto. Se dalla divisione dovessero risultare cifre decimali, le si arrotonderà per eccesso a un franco.
- 4002 Se, durante gli anni di matrimonio, nel CI di un coniuge o di entrambi i coniugi sono registrati periodi salariali che abbracciano due anni civili e se la ripartizione dei redditi non interessa entrambi gli anni, questi redditi devono essere anzitutto ripartiti tra i rispettivi anni di contribuzione in base alla durata di contribuzione risultante dal CI. Solo dopo aver fatto questo si potrà procedere all'esecuzione dell'ordine di splitting. Se invece l'ordine di splitting è esteso a entrambi gli anni civili, non occorre procedere a questa ripartizione.
- 4003 Se al momento della ripartizione dei redditi, il reddito concernente uno o più anni civili non è ancora stato registrato nel CI per mancanza di una decisione passata in giudicato in materia di contributi (per quanto concerne i lavoratori indipendenti, coloro che non esercitano un'attività lucrativa o i lavoratori dipendenti il cui datore di lavoro non è tenuto a versare i contributi), allora per questi anni non si può ancora procedere alla ripartizione dei redditi. Nell'ambito dell'invio del compendio dei conti, i coniugi devono essere informati che la ripartizione dei redditi relativi a questi anni verrà effettuata successivamente. Alla procedura si applicano i N. 7001 e 7002.
- 4004 Se il coniuge dell'assicurato non dispone ancora di un CI presso la cassa di compensazione, è necessario che per detto coniuge venga aperto un nuovo CI. È fatto salvo il N. 4006.

4.2 In caso di precedente riunione dei CI

- 4005 Se per l'assicurato è già stata effettuata una riunione dei CI per una rendita AVS o AI, i redditi anteriori a detta riunione relativi agli anni civili del matrimonio devono essere tenuti in considerazione dalla cassa di compensazione committente e registrati per metà nel CI del coniuge.
- 4006 Per l'avente diritto alla rendita viene aperto un CI supplementare comprendente i redditi sottoposti a ripartizione (registrazione debitoria). Detto CI deve essere tenuto in considerazione per il ricalcolo della rendita corrente (v. N. 6001) o per un eventuale calcolo successivo (se il diritto alla rendita è già estinto). A tale scopo ci si può basare sul totale dei redditi per ciascun anno di contribuzione.

4.3 Se uno dei coniugi beneficia (o ha già beneficiato) di una rendita AI

- 4007 Per gli anni civili durante i quali uno dei coniugi beneficia o ha beneficiato di una rendita d'invalidità, il reddito annuo medio determinante per la rendita d'invalidità viene ripartito e registrato annualmente nel CI dell'altro coniuge tenendo conto di eventuali adeguamenti della rendita (senza registrazione debitoria nel CI del coniuge invalido). La procedura è la seguente.
- 4008 – Il reddito annuo medio determinante per la rendita d'invalidità del coniuge invalido viene preso in considerazione a partire dal 1° gennaio dell'anno civile in cui è sorto il diritto alla rendita (o successivo al matrimonio) fino al 31 dicembre dell'anno in cui il diritto si estingue (o anteriore al divorzio).
- 4009
1/05 – Se si è beneficiato di una rendita d'invalidità intera o di tre quarti di rendita AI, ai fini della ripartizione dei redditi si tiene sempre conto dell'intero reddito annuo medio determinante. Per contro, nella ripartizione dei redditi non si tiene conto del reddito da lavoro realizzato in questo

arco di tempo dal coniuge invalido grazie alla sua capacità lavorativa residua, né dei contributi in favore di invalidi che non esercitano un'attività lucrativa ([art. 51 cpv. 4 OAVS](#)). Questi anni non devono figurare nell'ordine di splitting (N. 3012 segg.).

- 4010 – Se invece il coniuge invalido poteva pretendere solo una mezza rendita o un quarto di rendita, ai fini della ripartizione dei redditi si terrà conto solo della metà del reddito annuo medio determinante. In questo caso, al coniuge non invalido viene accreditato un quarto del reddito annuo medio determinante. Se in questo arco di tempo il coniuge invalido ha realizzato anche un reddito proveniente da un'attività lucrativa ([art. 51 cpv. 5 OAVS](#)), quest'ultimo è soggetto alla ripartizione dei redditi. Lo stesso dicasi per eventuali contributi versati a titolo di persone che non esercitano un'attività lucrativa.
- 4011
1/05 Se, in seguito a un cambiamento del grado d'invalidità, l'ammontare della rendita aumenta o diminuisce (rendita intera, tre quarti di rendita, mezza rendita, un quarto di rendita), ai fini della ripartizione dei redditi (N. 4009 o N. 4010) si deve sempre tenere conto del grado d'invalidità più elevato durante l'anno civile.
- 4012
1/19 Per i periodi in cui non è stato possibile versare la rendita AI a causa della richiesta tardiva e per i quali sussisteva dunque unicamente un diritto virtuale alla rendita, sono soggetti alla ripartizione dei redditi soltanto i redditi da attività lucrativa e non il reddito annuo medio determinante. Di quest'ultimo si tiene conto ai fini della ripartizione dei redditi a partire dal 1° gennaio dell'anno civile in cui inizia il versamento della rendita AI.
- 4013 I redditi del coniuge non invalido vengono ripartiti secondo i principi generali (N. 1001).

4.4 Registrazione nel CI in casi particolari

4014
1/12 In casi particolari, i redditi ripartiti devono essere contrassegnati nel CI con le cifre chiave speciali seguenti:

4 = Reddito annuo medio determinante ripartito per gli anni civili durante i quali uno dei coniugi ha percepito una rendita d'invalidità (N. 4007 segg.)

5 = Redditi ripartiti già presi in considerazione per una rendita (N. 4005)

4014.1
1/12 soppresso

4.5 Compiti particolari delle casse di compensazione interessate

4015 Al termine della ripartizione dei redditi occorre inviare una copia del CI alla cassa di compensazione committente. Ciò deve essere fatto anche se per i periodi indicati nell'ordine di splitting la cassa di compensazione interessata non ha registrato nel CI alcun reddito e quindi non ha proceduto alla ripartizione dei redditi. Se è un'unica cassa di compensazione a tenere i CI di entrambi i coniugi, le registrazioni nel CI possono essere trasmesse alla cassa di compensazione committente solo dopo aver eseguito entrambi gli ordini di splitting.

5. Compendio dei conti

- 5001 Dopo aver ricevuto le comunicazioni da parte delle casse di compensazione interessate, la cassa di compensazione committente prepara per ciascun coniuge un compendio dei conti relativo a tutti gli anni di contribuzione, compresi quelli che non coincidono col matrimonio ([art. 50e lett. d OAVS](#)).
- 5002 La cassa di compensazione è libera di stilare il compendio dei conti come preferisce, purché vi inserisca almeno i dati seguenti:
- indicazione che il compendio contiene i redditi ripartiti;
 - anno di contribuzione;
 - reddito determinante e indicazione relativa agli accrediti per compiti assistenziali;
 - indicazione degli anni in cui è stata effettuata una ripartizione dei redditi.
- 5003 Se per lo stesso anno civile risultano registrazioni nel CI presso più casse di compensazione, dette registrazioni devono essere addizionate anno per anno nel compendio dei conti. Gli accrediti per compiti assistenziali devono figurarvi a parte.
- 5004 I coniugi il cui indirizzo o il cui luogo di residenza non sono noti o che hanno rinunciato a partecipare alla procedura non ricevono il compendio dei conti.
- 5005
1/03 Al compendio dei conti vanno allegate delle spiegazioni. I coniugi che ritengono che il compendio sia insufficiente o che non sono d'accordo con la ripartizione dei redditi hanno la possibilità di chiedere un estratto conto.

6. Ripartizione dei redditi nel caso in cui uno dei coniugi abbia diritto a una rendita

- 6001 Se al momento della ripartizione dei redditi uno dei coniugi aveva diritto a una rendita e se il divorzio è passato in giudicato dopo il 1° gennaio 1997, al termine della procedura detta rendita deve essere ricalcolata in base ai redditi ripartiti. A tale scopo, la cassa di compensazione committente effettuerà d'ufficio una nuova riunione dei CI per il coniuge avente diritto alla rendita.
- 6002 Dopo il ricalcolo della rendita in base allo splitting, non occorre spedire a questo coniuge il compendio dei conti. Tuttavia, è necessario che nella decisione la determinazione del nuovo ammontare sia motivata in modo sufficiente e comprensibile.

7. RegISTRAZIONI nel CI effettuate in un secondo momento

- 7001 Se dopo la ripartizione dei redditi è necessario effettuare rettifiche o ulteriori registrazioni nel CI di uno dei coniugi relative a periodi che si situano all'interno del matrimonio (controlli del datore di lavoro, contributi personali oggetto di una decisione definitiva, detrazione di contributi, registrazione di utili di capitale, utili di liquidazione ecc.), i redditi corrispondenti devono essere ripartiti e registrati anche nel CI dell'altro coniuge.
- 7002 Nel caso in cui in un secondo momento vengano effettuate registrazioni nel CI, la cassa di compensazione committente non sarà avvertita e ai coniugi non sarà inviato un nuovo compendio dei CI.

8. Revoca dell'ordine di splitting

- 8001 A questo proposito fanno fede le Direttive concernenti il certificato di assicurazione ed il conto individuale (DCA/CI).
- 8002 Qualora il coniuge si risposi con un ex coniuge, non si deve revocare un ordine di splitting già eseguito.

9. Concessione retroattiva di una rendita AI

- 9001 Qualora venga concessa una rendita AI con effetto retroattivo per anni per i quali è stata eseguita una ripartizione dei redditi, non si deve più revocare un ordine di splitting già eseguito.
- 9002 In questi casi, la cassa di compensazione tenuta a versare la rendita deve aprire un nuovo CI in favore del coniuge non invalido (v. N. 4004), nonché ripartire e accreditare anche il reddito annuo medio determinante per la rendita d'invalidità (N. 4007 segg.) per gli anni civili del matrimonio per i quali è stato eseguito un ordine di splitting (N. 3012 segg.).
- 9003
1/05 Nel caso di una rendita AI intera o di tre quarti di rendita AI, al coniuge non invalido va accreditata la metà del reddito annuo medio determinante. Se invece percepisce una mezza rendita o un quarto di rendita, gli viene attribuito un quarto del reddito.
- 9004 Se il versamento della rendita spetta alla CSC ma questa non tiene alcun CI (N. 2009), essa impartisce l'ordine di apertura dei CI e di iscrizione dei redditi alla cassa di compensazione che ha eseguito l'ordine di splitting.

10. Entrata in vigore

- 10001 Questa circolare entra in vigore il 1° gennaio 1997.

Allegato: Lettera tipo

Lettera I – Invito agli ex coniugi a partecipare alla procedura 1/18

Gentile signora ...,
Egregio signor ...,

le rendite di vecchiaia e d'invalidità spettanti alle persone divorziate devono essere calcolate in base ai redditi ripartiti durante il matrimonio. Affinché la procedura di ripartizione dei redditi possa svolgersi senza ritardi né incertezze, è bene che i coniugi si annuncino congiuntamente nel più breve termine dopo il divorzio. In questo modo si potranno evitare anche eventuali ritardi nella determinazione delle rendite.

Il Suo ex coniuge ha indirizzato alla nostra cassa di compensazione una domanda di ripartizione dei redditi (v. copia della domanda in allegato). La preghiamo di compilare le rubriche dell'allegata copia della domanda che La riguardano e di ritornarci senza indugio questo modulo unitamente ai Suoi documenti.

Se dovesse decidere di non partecipare alla procedura, essa verrà comunque avviata. In tal caso, al termine della procedura, non Le sarà inviato alcun compendio dei conti, che invece Le permetterebbe di avere una visione d'insieme della ripartizione dei redditi.

La ringraziamo anticipatamente per la Sua collaborazione e Le portiamo distinti saluti.

Allegati:

- Copia della domanda di ripartizione dei redditi in caso di divorzio
- Busta per la risposta

Lettera II – Ritardo nell'esecuzione della procedura di splitting
1/18

soppresso